

Questo documento è stato prodotto con il contributo finanziario della Commissione Europea, Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza, nell'ambito del Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità".

Questo documento è stato sviluppato seguendo la Metodologia AGIRE e adattato per l'Italia da Martina Sabbadini e Sarah Di Giglio (Save the Children Italia) in collaborazione con il Comune di Venezia, e con il contributo di Paola Degani (Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli), Carlotta Bellini, Antonia Di Maio e Corinna Muzi (Save the Children Italia).



Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità"  
Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza

# AGIRE Austria, Grecia, Italia e Romania.

Agire per potenziare la partnership tra soggetti pubblici e privati nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta in Europa.

## PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

JLS/2007/ISEC/537

Per l'identificazione e prima assistenza dei minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento



Save the Children Italia Onlus

Via Volturno 58, 00185 Roma

tel: +39 06 480 70 01

fax: +39 06 480 70 039

### ITALIA

Coordinatore



Partners





Programma "Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità"  
Commissione Europea - Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza

# AGIRE **Austria, Grecia, Italia e Romania.**

Agire per potenziare la partnership tra soggetti pubblici e privati nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta in Europa.

## PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

JLS/2007/ISEC/537

Per l'identificazione e prima assistenza dei minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento

### ITALIA

Coordinatore



Partners



# INDICE

Questo documento è stato prodotto con il contributo finanziario della Commissione Europea, Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza, nell'ambito del Programma “Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità”.

Questo documento è stato sviluppato seguendo la Metodologia AGIRE e adattato per l'Italia da Martina Sabbadini e Sarah Di Giglio (Save the Children Italia) in collaborazione con il Comune di Venezia, e con il contributo di Paola Degani (Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli), Carlotta Bellini, Antonia Di Maio e Corinna Muzi (Save the Children Italia).

Prima edizione:

Dicembre 2010

Grafica

**S.C. ALPHA MEDIA PRINT SRL**

<b>I. Introduzione e acronimi .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Procedure Operative Standard per l'identificazione dei minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Procedure Operative Standard per la prima assistenza a minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento .....</b>	<b>12</b>
<b>IV. Considerazioni per il potenziamento delle procedure operative standard e prassi nazionali .....</b>	<b>14</b>

## I. INTRODUZIONE

Le seguenti tabelle di procedure operative standard (SOPs) sono state sviluppate all'interno del progetto AGIRE - Austria, Grecia, Italia e Romania. Agire per potenziare la partnership tra soggetti pubblici e private nell'identificazione e supporto di minori vittime e a rischio di tratta in Europa sostenuto dalla Commissione Europea. L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la prevenzione e la lotta alla tratta e sfruttamento di minori attraverso lo sviluppo di forti partnership private e pubbliche nel campo dell'identificazione e del supporto/assistenza ai minori vittime o a rischio di tratta. Ciò contribuirà anche allo sviluppo di buone prassi sull'identificazione, supporto ed assistenza per aumentare la protezione dei minori.

Le SOPs sono volte ad indicare tutte le misure possibili al fine di garantire l'identificazione di minori potenziali vittime di tratta o sfruttamento, oltre a garantire e rispettare i loro diritti. Queste sono state definite in seguito alla Metodologia AGIRE prodotta all'interno dello stesso progetto, e sono quindi state adattate alle leggi e prassi specifiche vigenti in ognuno dei paesi partner. Le SOPs sono state arricchite di ulteriori informazioni grazie alla consultazione con l'Unità di Crisi e Valutazione, Ufficio Protezione Sociale del Comune di Venezia.

Alle SOPs è stato attribuita una numerazione per motivi di convenienza, quindi l'applicazione delle procedure in generale non implica il rispetto del seguente ordine in modo rigoroso. Le misure sono state descritte in modo logico, soprattutto per essere adatte ad ogni situazione in cui un minore potenziale vittima di tratta o sfruttamento viene individuato. Le variabili principali sono: chi può rilevare il minore, e il contesto in cui il minore viene identificato. Perciò, un agente delle forze dell'ordine che rilevi una presunta vittima di tratta sulla strada seguirà necessariamente procedure differenti rispetto ad un privato cittadino; un minore identificato durante il coinvolgimento in attività illegali può avere dei bisogni primari diversi di protezione rispetto ad un minore rilevato alla frontiera del paese.

### Acronimi

- BIA Valutazione del Superiore Interesse (Best Interest Assessment)  
 BID Determinazione del Superiore Interesse (Best Interest Determination)

## II. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MINORI VITTIME E A RISCHIO DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

### EMERSIONE/IDENTIFICAZIONE DELLA PRESUNTA VITTIMA A RISCHIO DI TRATTA O GRAVE SFRUTTAMENTO

#### MISURA 1

<b>COSA</b>	L'atto di notare o essere consapevole della possibilità che un minore è una potenziale vittima o a rischio di tratta o grave sfruttamento, soprattutto se minore straniero non accompagnato.
<b>DOVE</b>	Alla frontiera (nei paesi di origine, transito e destinazione)  Sulla strada  Nei centri di accoglienza  Nel circuito penale  Nei luoghi dove i minori potrebbero essere sfruttati
<b>QUANDO</b>	In qualsiasi momento - quando il minore viene intercettato, anche durante l'attività di unità di strada o nei periodi di accoglienza
<b>CHI</b>	Privati cittadini  Forze dell'ordine/autorità giudiziarie  Operatori di enti locali o altre istituzioni pubbliche  Servizi per l'immigrazione  La vittima stessa  Altre vittime di tratta  La famiglia o conoscenti  Ispettori di lavoro  Operatori ONG  Operatori di organizzazioni internazionali  Operatori sanitari  Ufficiali di ambasciate o consolati  Trasportatori  Altri
<b>COME</b>	Unità di strada, controllo di frontiera, nel corso delle normali attività lavorative  Quando l'emersione non avviene durante le attività sopracitate, e l'individuo che ha il primo contatto con il minore non ha la possibilità o le competenze necessarie per effettuare una prima valutazione rispetto ai profili e gli indicatori di tratta, devono riferire la presunta vittima ad un punto di contatto riconosciuto (referente a livello nazionale o locale).

**PRIMA VALUTAZIONE RISPETTO AI PROFILI E GLI INDICATORI DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO****MISURA 2**

<b>COSA</b>	L'azione di valutare la presenza di un minore e le sue azioni rispetto a possibili indicatori di tratta e grave sfruttamento.
<b>DOVE</b>	Alla frontiera (nei paesi di origine, transito e destinazione) Sulla strada Nei centri di accoglienza Nel circuito penale Nei luoghi dove minori potrebbero essere sfruttati
<b>QUANDO</b>	Non appena una possibile vittima o minore a rischio di tratta o sfruttamento viene rilevata
<b>CHI</b>	Forze dell'ordine/autorità giudiziarie Operatori di enti locali o altre istituzioni pubbliche Servizi per l'immigrazione Ispettori di lavoro Operatori ONG Operatori di organizzazioni internazionali Operatori sanitari Ufficiali di ambasciate o consolati
<b>COME</b>	Colloquio iniziale e un'attenta osservazione con il supporto di un mediatore culturale, con la dovuta considerazione/cautela per la sicurezza e privacy del minore presunto vittima di tratta; con l'aiuto dei profili e indicatori; applicando il principio del beneficio del dubbio sia rispetto alla sua qualità di vittima che rispetto all'età.  [Si deve esercitare il beneficio del dubbio anche laddove il minore non collabori con le autorità.]

**RIFERIMENTO AD UN PRIMO CONTATTO****MISURA 3**

<b>COSA</b>	Informare il primo punto di contatto/referente del caso di un presunto minore vittima di tratta e grave sfruttamento
<b>DOVE</b>	Alla frontiera (nei paesi di origine, transito e destinazione) Sulla strada Nei centri di accoglienza Nel circuito penale Nei luoghi dove minori potrebbero essere sfruttati

**RIFERIMENTO AD UN PRIMO CONTATTO****MISURA 3**

<b>QUANDO</b>	Appena emerso un presunto minore vittima o a rischio di tratta o grave sfruttamento
<b>CHI</b>	Forze dell'ordine/autorità giudiziarie Operatori di enti locali o altre istituzioni pubbliche Servizi per l'immigrazione Ispettori di lavoro Operatori ONG Operatori di organizzazioni internazionali Operatori sanitari Ufficiali di ambasciate o consolati
<b>COME</b>	Tutti gli attori dovrebbero avere una lista di referenti e di contatti, o almeno il numero verde nazionale anti-tratta per ottenere ulteriori consigli.

**NOMINA DI UN TUTORE****MISURA 4**

<b>COSA</b>	Sulla base delle procedure nazionali, un tutore deve essere nominato per seguire il minore in tutte le fasi dell'identificazione e il supporto.
<b>DOVE</b>	Nessun luogo fisico particolare.
<b>QUANDO</b>	Appena viene intercettato / contattato un minore straniero non accompagnato.  Appena si accerta che un minore non è accompagnato.
<b>CHI</b>	Il tutore viene nominato dall'ente locale/nazionale competente.
<b>COME</b>	Sulla base delle procedure e delle leggi nazionali che regolano anche lo status legale della tutela.  Il tutore dovrebbe essere una persona adeguatamente formata con esperienza specifica nella protezione dei minori, una buona conoscenza dei diritti del minore/diritti umani e una comprensione dei bisogni specifici dei minori vittime di tratta, con particolare attenzione alle differenze di genere.

**L'ACCERTAMENTO DELL'ETA' e il BENEFICIO DEL DUBBIO****MISURA 5**

<b>COSA</b>	Il “beneficio del dubbio” è il diritto di essere considerato minore anche laddove permangono dubbi se effettivamente una persona abbia meno di 18 anni. L'accertamento dell'età comprende tutte le procedure e i metodi per accertare l'età di un minore.
<b>DOVE</b>	Alla frontiera (nei paesi di origine, transito e destinazione) Sulla strada Nei centri di accoglienza Nel circuito penale Nei luoghi dove i minori potrebbero essere sfruttati.
<b>QUANDO</b>	Si deve esercitare il beneficio del dubbio in ogni momento, anche quando l'accertamento dell'età non determini in modo definitivo che la persona abbia meno di 18 anni.
<b>CHI</b>	Professionisti indipendenti con l'expertise appropriato - per le valutazioni mediche e psicologiche Forze dell'ordine/autorità giudiziarie sulla base dei documenti del minore.
<b>COME</b>	Colloquio iniziale e un'attenta osservazione con l'aiuto di mediatori culturali, con la dovuta considerazione/cautela per la sicurezza e privacy del minore presunto vittima di tratta. Nel caso di dubbio, si deve presumere che una persona che dichiara di avere meno di 18 anni sia minore, e quindi deve essere trattata (in modo provvisorio) come tale. Visto che non è ancora possibile delineare delle procedure complete per l'accertamento dell'età, è opportuno seguire alcuni principi basati sugli standard internazionali dei diritti del minore. L'accertamento dell'età dovrebbe essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuato alla luce del superiore interesse del minore</li> <li>- Parte di una valutazione olistica più ampia dei bisogni del minore</li> <li>- Eseguito da professionisti indipendenti con l'expertise appropriato</li> <li>- non pregiudizievole per il minore</li> </ul> Per verificare l'età di una vittima, si deve utilizzare non uno, ma una combinazione di metodi, fra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione anagrafica o documenti ufficiali</li> <li>- Fattori fisici, psicologici e culturali</li> <li>- Le dichiarazioni del minore</li> <li>- Documentazione già disponibile</li> <li>- Controlli presso l'ambasciata o altre autorità rilevanti (solo laddove è assolutamente chiaro che il minore non abbia l'intenzione di richiedere asilo)</li> </ul> Il minore deve dare il consenso informato per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualsiasi esame medico</li> <li>- qualsiasi contatto con le autorità del paese d'origine</li> </ul> Si deve esercitare il beneficio del dubbio a favore del minore anche nella decisione finale sull'accertamento dell'età.

**ACCERTAMENTO DELLE RELAZIONI PARENTALI****MISURA 6**

<b>COSA</b>	La valutazione di un legame di parentela fra il minore e gli adulti accompagnatori, soprattutto quando si presume che il minore sia a rischio o vittima di tratta.
<b>DOVE</b>	Alla frontiera (nei paesi di origine, transito e destinazione) Sulla strada Nei centri di accoglienza Nel circuito penale Nei luoghi dove minori potrebbero essere sfruttati
<b>QUANDO</b>	Se e quando necessario, si deve effettuare immediatamente, anche all'interno di una tempestiva valutazione dei rischi.
<b>CHI</b>	Forze dell'ordine/autorità giudiziarie Operatori di enti locali o altre istituzioni pubbliche Servizi per l'immigrazione Ispettori di lavoro Operatori ONG Operatori di organizzazioni internazionali Operatori sanitari Ufficiali di ambasciate o consolati
<b>COME</b>	Procedure di valutazione di presunti legami parentali devono essere effettuate nel superiore interesse del minore. L'accertamento deve partire da un'ispezione dei documenti d'identità disponibili. Il minore e gli adulti accompagnatori dovrebbero essere intervistati separatamente con il supporto di un interprete o di un mediatore culturale.

**TEMPESTIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI****MISURA 7**

<b>COSA</b>	Comprende tutte le attività per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare la percezione del minore rispetto alla sua sicurezza personale o alla sicurezza dei suoi parenti</li> <li>- valutare possibili rischi alla sicurezza del minore immediati o nel futuro</li> <li>- capire se il minore ha già delle informazioni utili per prendere delle decisioni informate sul suo futuro</li> <li>- capire se il minore è consapevole del suo prossimo futuro</li> </ul>
<b>DOVE</b>	In centri di accoglienza Nel circuito penale

	In centri diurno/bassa soglia
	Comunità per minori
<b>QUANDO</b>	Nella prima fase dell'emersione della vittima, possibilmente all'interno di una valutazione del superiore interesse del minore.
<b>CHI</b>	Forze dell'ordine/autorità giudiziarie
	Operatori di enti locali o altre istituzioni pubbliche
	Servizi per l'immigrazione
	Ispettori di lavoro
	Operatori ONG
	Operatori di organizzazioni internazionali
	Operatori sanitari
	Ufficiali di ambasciate o consolati
<b>COME</b>	Durante un primo colloquio con il minore, anche al momento di dare informazioni iniziali per una valutazione specifica della situazione del minore

## INFORMAZIONE

### MISURA 8

<b>COSA</b>	E' l'offerta di informazione su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le opzioni rilevanti (fra cui la possibilità di rimanere nel paese di destinazione e ricevere un permesso di soggiorno, oppure tornare nel paese d'origine)</li> <li>- i servizi per la protezione del minore in generale (se il minore non viene identificato come vittima di tratta)</li> </ul>
<b>DOVE</b>	In centri di accoglienza
	Nel circuito penale
	In centri diurni/bassa soglia
	Comunità per minori
	Presso le forze dell'ordine
<b>QUANDO</b>	Su richiesta del minore, e all'interno di qualsiasi colloquio o nel processo di valutazione o determinazione del superiore interesse del minore (BIA o BID)
<b>CHI</b>	In particolare, operatori sociali, consulenti legali, operatori di unità di strada o di centri di accoglienza, forze dell'ordine/autorità giudiziarie ma anche qualunque persona coinvolta in un BIA o BID.
<b>COME</b>	Durante un colloquio con l'assistenza di un interprete o di un mediatore culturale.

## VALUTAZIONE E SODDISFAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI

### MISURA 9

<b>COSA</b>	Consiste nella valutazione e soddisfazione immediate di urgenti bisogni primari (cibo,
-------------	--

	acqua, bagno e igiene, vestiti puliti, riposo, cure mediche urgenti, la possibilità di contattare i familiari)
<b>DOVE</b>	In centri di accoglienza
	Nel circuito penale
	In centri diurni/bassa soglia
	Comunità per minori
	Presso le forze dell'ordine
<b>QUANDO</b>	Appena possibile anche su richiesta del minore.
<b>CHI</b>	In particolare, operatori sociali, consulenti legali, operatori di unità di strada o di centri di accoglienza, forze dell'ordine/autorità giudiziarie ma anche qualunque persona coinvolta in un BIA o BID.
<b>COME</b>	Prima di un colloquio, anche attraverso una visita medica, o l'osservazione, con il supporto di mediatori culturali.

## IDENTIFICAZIONE FORMALE

### MISURA 10

<b>COSA</b>	Una procedura per stabilire se una persona presunta vittima di tratta è già diventata vittima o sta per diventarlo, che si può effettuare solo una volta che i bisogni primari del minore siano stati soddisfatti.
<b>DOVE</b>	Il colloquio deve essere svolto in uno spazio <i>child-friendly</i> , ossia adeguato per un'accoglienza il più possibile serena e conforme alle necessità del minore, e non nel luogo di sfruttamento.
<b>QUANDO</b>	Dopo un periodo di recupero e riflessione, solo con il consenso informato della persona assistita.
<b>CHI</b>	Un professionista specializzato deve occuparsi del colloquio del minore.
<b>COME</b>	Colloquio formale di approfondimento.
	Cogliere altre prove per verificare i fatti e controllare le informazioni date dalla presunta vittima di tratta.

## VALUTAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE

### MISURA 11

<b>COSA</b>	E' l'accertamento del superiore interesse del minore è imprescindibile prima di svolgere qualsiasi azione che riguarda il minore, (almeno che non ci sia bisogno di una del determinazione superiore interesse del minore - BID, che richiede una procedura più approfondita di valutazione vedi sotto.)
<b>DOVE</b>	Nessun luogo fisico particolare.
<b>QUANDO</b>	La <i>valutazione</i> del superiore interesse del minore (BIA) fa parte di un processo continuo che mette il superiore interesse del minore al centro di ogni azione e come obiettivo di ogni intervento effettuato a favore di un minore straniero non accompagnato.
<b>CHI</b>	Il tutore, consulente legale, operatori sociali, delle unità di strada o dei centri di accoglienza, e in certe circostanze le forze dell'ordine possono assistere nello svolgimento della valutazione del superiore interesse del minore.

<b>COME</b>	Colloquio, osservazione, partecipazione del minore, approccio multidisciplinare. Non richiede nessuna formalità particolare.
-------------	--

### III. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD PER LA PRIMA ASSISTENZA A MINORI VITTIME E A RISCHIO DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

#### INVIO AD UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SPECIALIZZATO

##### MISURA 12

<b>COSA</b>	E' l'attività volta a contattare e indirizzare il minore ad un centro di accoglienza specializzato per minori vittime di tratta
<b>QUANDO</b>	Una volta avvenuta l'identificazione formale come vittima di tratta, e in seguito ad una determinazione del superiore interesse del minore (BID -vedi sotto)
<b>CHI</b>	Il tutore, consulente legale, operatori sociali delle unità di strada o dei centri di accoglienza, e in certe circostanze le forze dell'ordine
<b>COME</b>	Attraverso il numero verde anti-tratta, potenziato da attività volte alla creazione di rete fra attori pubblici e private. L'adozione di protocolli può facilitare i meccanismi di referral in modo che venga adottata la migliore soluzione nell'interesse del minore

#### INFORMAZIONE

##### MISURA 13

<b>COSA</b>	E' l'offerta di informazione sulle possibili soluzioni per l'assistenza, gli obblighi e le condizioni connesse
<b>QUANDO</b>	Una volta avvenuta l'identificazione formale come vittima di tratta
<b>CHI</b>	Il tutore, consulente legale, operatori sociali o dei centri di accoglienza
<b>COME</b>	Un colloquio con il supporto di un mediatore culturale per spiegare alla vittima quali sono i suoi diritti ed obblighi rispetto all'assistenza prevista

#### ACCOGLIENZA E VALUTAZIONE DEI BISOGNI

##### MISURA 14

<b>COSA</b>	E' il processo che deve essere condotto dal tutore per valutare i bisogni di sicurezza e assistenza di ciascuna vittima
<b>QUANDO</b>	Una volta avvenuta l'identificazione formale come vittima di tratta
<b>CHI</b>	Il tutore, con il sostegno degli operatori sociali e erogatori di servizi di assistenza
<b>COME</b>	Attraverso colloqui con il minore, tenendo in considerazione i risultati di una tempestiva valutazione dei rischi, e del parere del minore.

#### ASSISTENZA E PIANO PER LA SICUREZZA

##### MISURA 15

<b>COSA</b>	E' il piano individuale sviluppato dal tutore che contiene le procedure necessarie per garantire, nel superiore interesse del minore, l'accoglienza di breve e di lungo termine
<b>QUANDO</b>	Una volta avvenuta l'identificazione formale come vittima di tratta
<b>CHI</b>	Il tutore, con il sostegno degli operatori sociali ed erogatori di servizi di assistenza
<b>COME</b>	Il piano deve essere sviluppato sulla base delle valutazioni dei rischi e dei bisogni del minore e attraverso una nuova valutazione del superiore interesse del minore. Tutti gli elementi raccolti saranno utilizzati per predisporre la determinazione del superiore interesse del minore (BID) per l'individuazione di una soluzione duratura.

#### PROCEDURE PER IL CONSENSO INFORMATO

##### MISURA 16

<b>COSA</b>	E' il processo di acquisizione dell'assenso libero e volontario del minore sulla soluzione proposta nel piano individuale per la sicurezza e l'assistenza. [il consenso finale deve essere comunque convalidato dal tutore]
<b>QUANDO</b>	Una volta sviluppato il piano individuale per la sicurezza e l'assistenza del minore
<b>CHI</b>	Il tutore, con il sostegno degli operatori sociali e degli erogatori di servizi di assistenza
<b>COME</b>	Attraverso un colloquio sul piano individuale proposto, condividendo tutte le informazioni utili e indicando le possibilità ed eventuali rischi, anche con il supporto di un mediatore culturale.

#### DETERMINAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE (BID)

##### MISURA 17

<b>COSA</b>	E' il processo formale per determinare il superiore interesse del minore quando ci sono importanti decisioni da prendere, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di soluzioni temporanee di accoglienza</li> <li>- eventuale separazione del minore dai suoi genitori contro la sua volontà</li> <li>- individuazione di soluzioni durature inclusa la ricerca della famiglia e il rimpatrio del minore</li> </ul>
<b>QUANDO</b>	Sin dall'accertamento della minore età, nei momenti in cui ci sono decisioni importanti da prendere per il minore, ed in particolare per un minore vittime di tratta per individuare una soluzione duratura.
<b>CHI</b>	Il tutore insieme al rappresentante legale del minore, consultando un gruppo multidisciplinare di esperti conosciuti dal minore
<b>COME</b>	La procedura deve prevedere la consultazione di tutte le persone competenti e le autorità, tenendo in particolare considerazione l'opinione del minore.



## IV. Considerazioni per il potenziamento delle procedure operative standard e prassi nazionali

Premesso che le procedure operative possono essere garantite soprattutto all'interno di un sistema nazionale per la presa in carico e l'assistenza (NRM) si propongono le seguenti considerazioni:

### Misure 1-4. PRIMO CONTATTO CON IL MINORE VITTIMA O A RISCHIO DI TRATTA O GRAVE SFRUTTAMENTO

→ Elaborare una strategia di formazione coerente a livello centrale per tutte le professioni coinvolte nell'identificazione, l'assistenza e la protezione dei minori vittime di tratta e sfruttamento.

→ Elaborare strumenti formali di collaborazione multi agenzia per le reti di protezione per minori vittime di tratta e sfruttamento sia a livello locale che a livello centrale, anche per ridurre i tempi di intervento e di nomina di un tutore

→ Istituire unità di crisi, orientamento e valutazione in ogni Comune o Regione che intervengono a chiamata da parte di chiunque intercetti un minore potenziale vittima di tratta o sfruttamento o a rischio, per svolgere il contatto e i colloqui con il minore, anche all'interno delle strutture delle forze dell'ordine/autorità giudiziarie e per diventare il punto di riferimento per il minore in tutte le procedure seguenti, in particolare coordinando le BIA

→ Sensibilizzare ai principi dei diritti dell'infanzia e adozioni degli stessi le istituzioni e le forze dell'ordine/autorità giudiziarie nel loro lavoro quotidiano

→ Aggiornare in modo regolare i profili e gli indicatori esistenti per garantire l'efficacia degli strumenti di identificazione dei minori potenzialmente vittime di tratta e sfruttamento.

→ Sensibilizzare gli enti per l'assistenza dei minori sulle loro responsabilità e quelle del tutore

### Misura 5. VALUTAZIONE DELL'ETA' e BENEFICIO DEL DUBBIO

→ Utilizzare procedure per l'accertamento dell'età rispettose dei diritti e della dignità dei minori, applicabili in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale solo in caso di dubbio fondato sull'età e qualora non vi siano altri mezzi a disposizione usando metodi multidisciplinari e con il consenso informato del minore

→ Garantire l'applicazione del beneficio del dubbio sulla minore età nelle leggi e nelle prassi nazionali

### Misura 10. IDENTIFICAZIONE FORMALE

→ Istituire spazi child-friendly all'interno di tutte le istituzioni, anche delle Forze dell'Ordine, per i colloqui con minori

→introdurre all'interno di una collaborazione multiagenzia accordi che permettano a rappresentanti di enti locali o ONG di svolgere colloqui per l'identificazione formale di minori vittime di tratta e grave sfruttamento

→ coinvolgere un mediatore culturale se necessario per uno svolgimento efficace del colloquio

### Misura 11. VALUTAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE

→ assicurare all'interno di strumenti formali di collaborazione multiagenzia delle valutazioni individuali del minore in tutte le fasi dell'identificazione: dalla scelta della struttura di accoglienza, alla necessità di sicurezza del minore ecc

### Misure 12-17. PRIMA ASSISTENZA E PROTEZIONE

→ formalizzare delle procedure per ottenere il consenso informato (anche per iscritto)

→ elaborare delle procedure formali per la determinazione del superiore interesse del minore.